



Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP)

(Carcerazione di sicurezza nel quadro di una procedura indipendente successiva)

Modifica del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019¹,
decreta:

I

Il Codice di procedura penale² è modificato come segue:

Art. 364a Carcerazione di sicurezza in vista di una decisione giudiziaria indipendente successiva

¹ L'autorità cui compete l'avvio della procedura per l'emanazione di una decisione giudiziaria indipendente successiva può far arrestare il condannato se vi è seriamente da attendersi che:

- a. contro di lui sarà disposta l'esecuzione di una sanzione privativa della libertà;
e
- b. egli:
 1. si sottrarrà all'esecuzione, o
 2. commetterà nuovamente un crimine o un grave delitto.

² La procedura è retta per analogia dagli articoli 222–228.

³ L'autorità competente trasmette quanto prima gli atti corrispondenti, unitamente alla sua richiesta, al giudice cui compete la decisione indipendente successiva.

Art. 364b Carcerazione di sicurezza durante il procedimento giudiziario

¹ Chi dirige il procedimento può far arrestare il condannato alle condizioni di cui all'articolo 364a capoverso 1.

¹ FF 2019 5523

² RS 312.0

² Chi dirige il procedimento svolge una procedura di carcerazione applicando per analogia l'articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi o a chi dirige il procedimento in sede di appello di ordinare la carcerazione di sicurezza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 225 e 226.

³ Se è già stata ordinata la carcerazione di sicurezza, la procedura è retta per analogia dall'articolo 227.

⁴ Per altro, sono applicabili per analogia gli articoli 222 e 230–233.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2021.³

² La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2021.

18 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ FF 2020 6943